

Copia



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Deliberazione della Giunta

n° **85** del **05-04-2012**

Oggetto:

Distribuzione acqua potabile dearsenificata nel territorio comunale. Approvazione schema di convenzione con LOGICA srl.

=====
L'anno Duemiladodici, il giorno **Cinque** del mese di **Aprile**, alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta, Signori:

1 MAZZOLA MAURO	<i>Sindaco</i>	5 CELLI Sandro	<i>Assessore</i>
2 BACCIARDI Renato	<i>Vice Sindaco</i>	6 RANUCCI Anselmo	<i>Assessore</i>
3 LEONI Enrico	<i>Assessore</i>	7 CAPITANI Giancarlo	<i>Assessore</i>
4 CENTINI Angelo	<i>Assessore</i>	8 DI SIMONE Loretta	<i>Assessore</i>

All'appello risultano presenti n° **8**.

Assenti i Signori: .

Assiste il Segretario **Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI** il quale provvede alla redazione del verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Sig. Mauro MAZZOLA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore XII – Impianti tecnologici

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la decisione della Commissione Europea del 28/10/2010 con la quale non stata concessa la deroga richiesta dall'Italia ai sensi della direttiva 96/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Rilevato che nel territorio del Comune di Tarquinia, alla luce dei limiti vigenti per il parametro arsenico non si rende possibile erogare acqua entro i limiti di legge;

Visto il D.P.C.M. del 17/12/10, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 04/01/11 con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano superiori ai limiti di legge;

Vista la nota n. 118006 del 31/12/10 della Regione Lazio con la quale sono stati sollecitati tutti gli Enti ad attuare interventi volti a garantire la potabilizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico;

Rilevato che l'ufficio Protezione Acque Interne dell'Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo ha presentato il progetto: "Interventi urgenti legati alla Direttiva 96/83/CE progetto per la distribuzione di punti di approvvigionamento di acqua potabile nei comuni della Provincia di Viterbo;

Considerato che la Provincia di Viterbo, nell'ambito del suddetto progetto ha reputato valida l'offerta presentata dalla ditta LOGICA srl in data 14/01/11 in quanto rispondente ai requisiti richiamati dalla normativa vigente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 08/35/G del 21/01/11 con la quale veniva approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Viterbo e la ditta LOGICA srl successivamente sottoscritto in data 24/01/11 dalla Provincia di Viterbo e la medesima ditta;

Vista la nota della società LOGICA srl pervenuta in via telematica ove la stessa si è dichiarata disponibile a fornire ed installare le "case dell'acqua" da posizionare nel capoluogo e al Lido;

Rilevata l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere, a tutela della salute pubblica, alla installazione di punti di approvvigionamento di acqua dearsenificata e, pertanto, alla realizzazione delle relative opere civili;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di concretizzare l'iniziativa in questione dando mandato al Responsabile del Settore XII di avviare la procedura per l'affidamento del servizio;

Vista la Convenzione allegata che occorre approvare (all. 1);

Visto il Regolamento comunale per le forniture, i lavori e i servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 120/2006;

Visto il T.U. sulle leggi e gli ordinamenti comunali D. Lgs 267/00;

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei servizi interessati (all. 2);

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto espresso in premessa al fine di superare lo stato di emergenza dovuto ad una concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano superiore ai limiti di legge;
2. Di dare atto che, in via prioritaria, verranno installati numero quattro (4) impianti di approvvigionamento di acqua potabile ubicati in Tarquinia capoluogo e Tarquinia Lido da stabilire con successivi accordi dopo apposito sopralluogo tecnico;
3. Di provvedere alla realizzazione di quanto necessario per garantire l'immediata installazione di n. 4 impianti precisando che i relativi oneri per il corretto posizionamento e allaccio ai servizi, nella misura stimata di complessivi € 2.500,00 (IVA inclusa), saranno a carico dell'Ente;
4. Di concedere a titolo gratuito alla società LOGICA srl al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Provincia, l'occupazione quinquennale del suolo pubblico finalizzata all'installazione e gestione di n. 4 punti approvvigionamento idrico, da localizzarsi nei luoghi individuati dal Comune e lo sfruttamento ai fini pubblicitari di parte delle superfici esterne delle strutture erogatrici così come previsto nello schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Tarquinia e la ditta LOGICA srl;
5. Di approvare lo schema di convenzione allegato che regola i rapporti tra il comune di Tarquinia e la ditta LOGICA srl con sede in Latina via Eugenio di Savoia, 25;
6. Di demandare al settore XII tutti gli adempimenti consequenziali;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all'unanimità.

Comprende n. 2 allegati

COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

CONVENZIONE

INTERVENTI URGENTI LEGATI ALLA DIRETTIVA 96/83/CE DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI FONTANELLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TARQUINIA

Rep. n. @ del @

L'anno 2012 il giorno @ del mese di aprile nella residenza Municipale

t r a

- 1) Il dott. Giuseppe LUCIANI Responsabile del Settore XII del Comune di Tarquinia per il quale agisce in nome e per conto C.F. 00129650560, nato il 28/08/1953 a Montalto di Castro (VT) ed ivi residente in via Latina n. 7, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000,

in seguito denominato Comune;

e

- 2) dott. Silvano Morandi nato a Lavagna (GE) il 02/02/1968 Legale Rappresentante della società LOGICA srl con sede in Latina via Eugenio di Savoia n. 25 - 04100 PI: 10984851005

in seguito denominata società;

PREMESSO CHE

- la commissione europea con nota del 28/10/10 negava la deroga richiesta dall'Italia ai sensi della Direttiva 96/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ribadendo il valore limite per l'arsenico pari a 10µg/l
- che con nota 118006 del 31/12/10 la Regione Lazio sollecitava tutti gli enti nell'attuare interventi volti a garantire la potabilizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico;
- che il territorio del Comune di Tarquinia presenta valori di arsenico superiori ai limiti di legge nell'acqua erogata per il consumo umano e pertanto necessita dotarsi di punti di erogazione di acqua dearsenificata;
- che la Provincia di Viterbo ha eseguito una indagine di mercato reputando valida l'offerta presentata dalla società LOGICA srl in data 14/01/11 in quanto rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 08/35/G del 21/01/11 con la quale veniva approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Provincia di Viterbo e la società;
- Vista la Deliberazione di Giunta @@ che approva l'affidamento dell'erogazione dell'acqua potabile dearsenificata alla medesima società individuata dalla Provincia di Viterbo;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1
Oggetto della convenzione

Il Comune concede l'occupazione di suolo pubblico per la durata della presente convenzione pari ad anni cinque a titolo gratuito alla società al solo scopo di installare n. 4 impianti di approvvigionamento di acqua potabile nelle seguenti aree/zone del territorio:

1. parcheggio viale B. Falgari
2. Viale A. Moro
3. Viale Mediterraneo
4. zona Pian di Spille

L'acqua erogata sarà dearsenificata ed avrà il seguente costo per l'utenza:

- Acqua naturale dearsenificata costo 0 per una quantità di 10 l/famiglia al giorno
- Acqua naturale dearsenificata refrigerata costo € 0,05 per litro e mezzo
- Acqua gassata dearsenificata refrigerata costo € 0,05 per litro e mezzo

Gli importi derivanti dalla distribuzione dell'acqua saranno introitati dalla società.

art. 2
Obblighi del Comune

Il Comune concede gratuitamente alla società:

- L'occupazione del suolo pubblico per la durata della presente Convenzione, dello spazio necessario per il posizionamento dei macchinari e della struttura esterna
- Lo sfruttamento a fini pubblicitari degli spazi della struttura erogatrice tranne la sola parte frontale che sarà riservata ai messaggi ed alle comunicazioni del Comune e alle istruzioni di funzionamento e le indicazioni di legge.

il Comune si impegna a predisporre gli allacci idrici e fognari, elettrici, le platee di appoggio e di quanto necessario per rendere agevole l'accesso e garantire la fruizione degli impianti da parte degli utenti.

A carico del Comune resta la fornitura elettrica.

art. 3
Obblighi della società

Sono a carico della società:

- Gli oneri per la copertura assicurativa di ciascun impianto a garanzia di eventuali atti vandalici che abbiano a danneggiare gli impianti

La società si impegna a fornire ed installare, entro 20 giorni lavorativi dalla stipula della presente convenzione, i 4 impianti di approvvigionamento idrico nel territorio comunale nelle seguenti aree:

1. parcheggio viale B. Falgari
2. Viale A. Moro
3. Viale Mediterraneo
4. zona Pian di Spille

art. 4
Condizioni della fornitura

E' a carico della società la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni singolo impianto. La società è responsabile della qualità dell'acqua erogata relativamente al parametro dell'arsenico. Qualora essa non risultasse all'interno dei parametri di legge dovrà provvedere autonomamente a sanare tale criticità.

Ogni macchinario sarà fornito di tessere o gettoni che consentiranno la fornitura giornaliera di acqua naturale dearsenificata a costo 0 pari a 10 litri a famiglia al giorno. Tali tessere saranno fornite e distribuite dalla società alla cittadinanza con modalità

operative da concordarsi tra la stessa e il comune al costo una tantum di € 5,00 IVA inclusa cadauna a carico dell'utenza. L'importo sarà introitato dalla società.

Le tessere saranno personalizzate con i simboli del Comune e della società e di eventuali sponsor nelle forme che saranno concordate tra le parti. Qualora la società non provveda alla distribuzione delle tessere, i proventi saranno introitati dal comune.

La società dovrà far pervenire trimestralmente al Comune la rendicontazione della quantità d'acqua erogata ed entro il 20 di ogni mese dovrà far pervenire i risultati delle analisi effettuate il mese precedente.

Qualora il Comune abbia necessità di integrare la fornitura originaria degli impianti ed il rapporto con la società venga ritenuto soddisfacente, avrà facoltà di richiedere l'installazione di ulteriori impianti avendo cura di predisporre comunque le platee e gli allacci come per i precedenti impianti.

art. 5 **Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione. La società non potrà recedere dal contratto mentre il Comune se dovesse accertare che l'acqua in distribuzione non rispondesse ai requisiti stabiliti riguardo il parametro dell'arsenico e la società dovesse essere inadempiente di fronte alle richieste del comune di adeguare gli impianti, avrà facoltà di recesso per giusta causa.

art. 6 **Diritto di subentro del Comune**

Alla scadenza dei 5 anni la società in accordo con il Comune potrà decidere la rimozione degli impianti a cura e spese della stessa o l'eventuale rinnovo della presente Convenzione o il subentro nella gestione degli impianti da parte del Comune riconoscendo in questo caso alla società il solo valore di ricostruzione industriale del bene stabilito ora per allora in € 12.500,00 oltre IVA.

Il Comune a seguito di palesi e continue negligenze da parte della società nella conduzione degli impianti potrà esercitare il diritto di subentro ovvero ordinare la rimozione degli stessi.

Verificandosi tale circostanza il comune comunicherà alla società la propria intenzione ad esercitare tale diritto con lettera Raccomandata AR dando tempo 30 giorni dalla ricezione per sanare definitivamente le negligenze evidenziate. Se la società non dovesse provvedere, il comune potrà ordinare alla società l'immediata rimozione degli impianti a cura e spese della stessa con la conseguente rescissione del contratto ovvero subentro d'ufficio nella gestione delle strutture, dei macchinari e liquiderà negli 80 giorni successivi il valore residuo non ancora ammortizzato delle strutture e dei macchinari alla società. Per la determinazione di detto valore viene assunto il costo industriale iniziale di ogni struttura di € 25.000,00 oltre IVA. Pertanto il valore di deperimento mensile del bene utile al calcolo del valore residuo delle strutture e dei macchinari è di € 416,67 oltre IVA (calcolato su 60 mesi).

Se tale valore dovesse essere ritenuto palesemente non congruo per evidenti carenze di manutenzione del macchinario e delle strutture esso sarà rideterminato da una perizia che sarà redatta da un esperto nominato dal Tribunale di Civitavecchia.

Al di fuori delle situazioni di palesi e continue negligenze di cui sopra, il Comune potrà esercitare il diritto di subentro, di comune accordo con la società, solo a partire dal @@ e analogamente la società su richiesta motivata potrà richiedere che il comune subentri nella gestione nel caso in cui si verificassero cause di forza maggiore, imprevisti o anomala fornitura di acqua rispetto a quella prevista. La richiesta della società potrà

essere accolta solo dopo la verifica della sussistenza delle motivazioni addotte e comunque a partire dal @@

art. 7
Rescissione della convenzione

Se dovesse risultare che la società non è in grado di garantire l'erogazione di acqua potabile all'utenza, secondo i valori previsti dalla normativa vigente, la stessa sarà sottoposta alle sanzioni di legge conseguenti ed il presente atto si considererà immediatamente decaduto con conseguente rimozione dei distributori a cura e spese della società.

Nel caso si verifichino le condizioni di inadempienza da parte della società di cui al precedente art. 6, il comune, allorquando non voglia esercitare il diritto di subentro, potrà rescindere il presente contratto ordinando la rimozione degli impianti senza alcun onere per lo stesso.

art. 8
Penali

In caso di inadempimento da parte della società dell'obbligo di fornitura nei termini di cui all'art. 3 sarà applicata alla società una penale di € 1.500,00 per ciascun impianto non installato nel termine. E' prevista una franchigia di 10 giorni lavorativi.

In caso di inadempimento da parte della società dell'obbligo di rendicontazione ed invio delle analisi di cui all'art. 4 sarà applicata una penale di € 500,00 per ciascuno obbligo non adempiuto nel termine previsto.

art. 9
Controversie – Foro competente

Eventuali vertenze di natura tecnica e/o contabile tra il Comune e la società, qualora non fossero risolte amichevolmente, saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria e alla competenza del Foro di Civitavecchia.

art. 10
Informativa e consenso al trattamento dei dati

Con la firma del presente accordo ciascuna delle parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs 196/03) consentendo il relativo trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per il comune è il Responsabile del Settore XII – dott. Giuseppe Luciani domiciliato per la carica presso la sede comunale.

Titolare del trattamento dei dati per la società è il Legale Rappresentante dott. Silvano Morandi, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Letto, approvato e sottoscritto
Tarquinia, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII
dott. Giuseppe Luciani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' LOGICA
dott. Silvano Morandi

COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 02/04/2012 DAL SETTORE XII Ufficio IMPIANTI TECNOLOGICI

**Distribuzione acqua potabile dearsenificata nel territorio comunale.
Approvazione schema di convenzione con LOGICA srl.**

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, 02/04/2012

Il Responsabile del Settore XII
F.to Giuseppe Luciani

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, 02/04/2012

Il Responsabile della Ragioneria
F.to Dott. Stefano Poli

MOTIVAZIONI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Sig. Mauro MAZZOLA

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

02-05-2012

17-05-2012

dal al

02-05-2012

Tarquinia,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.^{ssa} Maria Cristina FANELLI FRATINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art.134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno **13-05-2012** .

comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Tarquinia, **02-05-2012**

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

02-05-2012

Tarquinia,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.^{ssa} Maria Cristina FANELLI FRATINI